

Corte giust., Sez. V, 30 marzo 2023, c. 5/22

Secondo la Corte di Giustizia l'art. 1 e i considerando 37, 42, 51 e 54 della direttiva 2009/72, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/Ce devono essere intesi a conferire ai regolatori dell'energia il potere di garantire la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori, a far beneficiare tutti i settori industriali e commerciali nonché tutti i cittadini dell'Unione di elevati livelli di tutela dei consumatori e di meccanismi di risoluzione delle controversie, a mettere gli interessi dei consumatori al centro di detta direttiva, a far sì che l'autorità di regolazione nazionale, ove abbia ricevuto dallo Stato membro tale competenza, assicuri il rispetto dei diritti dei consumatori di elettricità, nonché a introdurre misure di risoluzione delle controversie efficaci e accessibili a tutti i consumatori. Di conseguenza, uno Stato membro può conferire all'autorità di regolazione nazionale il potere di ordinare alle società elettriche di restituire ai loro clienti finali la somma corrispondente al corrispettivo versato da questi ultimi a titolo di «costi di gestione amministrativa» in applicazione di una clausola contrattuale considerata illegittima da tale autorità, e ciò anche nel caso in cui l'ordine di restituzione in questione non sia fondato su ragioni attinenti alla qualità del servizio di cui trattasi fornito da dette società, bensì sulla violazione di obblighi di trasparenza tariffaria.

Corte giust., Sez. I, 18 novembre 2020, n. 519

Secondo la Corte, l'art. 25 del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest'ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un'azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento n. 261/2004, a meno che, per la normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, tale società sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi. Ad ogni modo, tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 3, par. 1, della direttiva 93/13.

Corte giust., Sez. VI, 4 giugno 2020

Stante il fatto che la tutela dei consumatori, ovvero di coloro che si trovano in posizione di inferiorità nei confronti dei professionisti sia per quanto riguarda il potere nelle trattative che il grado di informazione, riveste importanza di interesse pubblico, qualora si ponga una questione in merito ad una norma procedurale nazionale che renda impossibile o eccessivamente gravosa l'applicazione del diritto dell'Unione, tale questione deve essere esaminata tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Pertanto, al fine di garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la Corte sottolinea che la situazione di disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo mediante un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale. Dunque, per giurisprudenza costante, il Giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio, il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 avviando allo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista.

Corte giust., Grande Sezione, 6 marzo 2018, c. 284/16

Gli artt. 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una norma contenuta in un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri, come l'art. 8 dell'Accordo per la promozione e la tutela reciproche degli investimenti tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale ceca e slovacca, in forza della quale un investitore di uno di detti Stati membri, in caso di controversia riguardante gli investimenti nell'altro Stato membro, può avviare un procedimento

contro tale ultimo Stato membro dinanzi ad un collegio arbitrale, la cui competenza detto Stato membro si è impegnato ad accettare.

Corte giust., Sez. I, 14 giugno 2017, c. 75/16

Secondo la Corte di giustizia europea la normativa italiana che, in materia di ADR per i consumatori, prevede il ricorso a una procedura di mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a talune controversie è compatibile con la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, a condizione però che tale requisito non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. In ogni caso, la normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato. La Corte di giustizia, pertanto, ritiene che, nelle procedure di mediazione è necessario garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale, mentre l'assistenza legale non può essere obbligatoria per il consumatore.

Trib. Verona, sez. III civile, (ord.) 28 gennaio 2016

Secondo il Tribunale di Verona è necessario chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea se, in caso di controversia in materia di consumo rientrante anche nell'alveo applicativo della mediazione c.d. obbligatoria, va fatta salva la possibilità per i singoli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11 in tema di ADR (volontaria) per i consumatori e se detta direttiva osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, nelle controversie assoggettate alla disciplina dei consumatori, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l'assistenza difensiva obbligatoria, con relativi costi, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo.

Corte giust., 18 aprile 2010, Sez. IV, c. 317/08, c. 318/08, c. 219/08, c. 320/08

Una normativa nazionale, come quella italiana di cui al d.lg. 1° agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) che prevede, come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali relativi a controversie tra fornitori e utenti finali di servizi di comunicazione elettronica, il previo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti ad apposite commissioni locali (commissioni regionali di controllo), non contrasta con l'art. 34 della direttiva 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale). L'art. 34, n. 1, della suddetta direttiva, infatti, assegna agli Stati membri l'obiettivo di introdurre procedure extragiudiziali per l'esame delle controversie relative alle questioni contemplate da detta direttiva allo scopo di favorire una definizione più spedita e meno onerosa delle controversie nonché un decongestionamento dei tribunali. Pertanto, il fatto che una normativa nazionale, non solo abbia introdotto una procedura di conciliazione extragiudiziale, ma abbia reso obbligatorio il ricorso a quest'ultima, prima del ricorso ad un organo giurisdizionale, non è tale da pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo sopra menzionato. Al contrario, una normativa siffatta, poiché garantisce il carattere sistematico del ricorso ad una procedura extragiudiziale di risoluzione delle controversie, tende a garantire meglio l'attuazione della direttiva in questione. La previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di procedibilità dei ricorsi giurisdizionali in materia di servizi di comunicazione elettronica non contrasta neppure con il principio comunitario di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 6, n. 1 della CEDU e di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea purché tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi ingenti, per le parti, ed a condizione che la via telematica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile adottare provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone. Qualora tali condizioni

siano rispettate, infatti, la limitazione del diritto all'effettività della tutela giurisdizionale, limitazione funzionale alla realizzazione di interessi generali quali la celerità, la non eccessiva onerosità dei giudizi ed il deflazionamento del numero delle cause pendenti davanti agli uffici giudiziari, appare del tutto proporzionata.